



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

COMUNE DI RADDUSA	
Città Metropolitana di Catania	
PROTOCOLLO GENERALE	
☐ 095/662060	4562
FAX 095/662982	
15-04-2025	E U I

ORDINANZA N. 8 DEL 15.04.2025 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

OGGETTO: DISPOSIZIONI FINALIZZATE A CONTRASTARE I
FENOMENI DI IRREGOLARE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
A FINI DI COMMERCIO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

che l'art. 3, comma 16, della Legge 15.07.2009 n. 94 prevede: "...nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, il sindaco per le strade urbane ed il prefetto per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni";

VISTO l'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss. mm. ii., che prevede: "la violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI";

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sentenza n. 7868 del 18.09.2012) ha ritenuto che l'art. 3, comma 16, Legge n. 94/2009 contenga una previsione che in via ordinaria ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti;

DATO ATTO che il Consiglio giustiz. Amm. Sicilia, (sentenza del 09/10/2019, n. 887) ha riconosciuto che la presentazione della domanda o della SCIA non costituisce titolo per l'occupazione di suolo pubblico (neppure provvisoriamente, nelle more cioè della definizione del relativo procedimento concessorio), ed in ogni caso il semplice decorso del tempo stabilito dal regolamento comunale non è idoneo al perfezionamento del c.d. silenzio – assenso, ex art. 20 della L. n. 241/1990;

RITENUTO, alla luce di quanto fin d'ora espresso, che la sanzione della chiusura dell'esercizio sia qualificabile come sanzione accessoria rispetto alla violazione dell'art. 20 Codice della Strada che già prevedeva l'obbligo della rimozione delle opere abusivamente installate;

RITENUTO che l'occupazione sine titolo delle aree pubbliche, se effettuata a fini commerciali, importi l'incremento delle presenze di avventori in spazi spesso delimitati, con conseguenti potenziali pericoli per l'incolumità anche di altre persone presenti;

RILEVATA pertanto la necessità di garantire sia il rispetto delle normative vigenti che la tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO come l'occupazione abusiva delle aree pubbliche si risolva, oltre che nelle criticità sopra evidenziate, anche in una sostanziale evasione del tributo comunale, con conseguente minori entrate per il Comune di Raddusa che già versa in stato di dissesto finanziario, a fronte di maggiori oneri in termini di pulizia dell'area o di riparazione di elementi di arredo urbano danneggiati;

DATO ATTO che alla violazione dell'art. 20 Codice della Strada consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell'occupazione abusiva e, nel caso di occupazione ai fini di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da un minimo di 5 giorni sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia;

DATO ATTO che il Commissario Straordinario intende avvalersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16, della legge 15.07.2009 n. 94, per sanzionare le occupazioni abusive di suolo pubblico per fini di commercio ricadenti nel territorio del Comune di Raddusa, al fine di contrastare un fenomeno di pericolo, di abuso, di evasione tributaria, come sopra meglio specificati;

RITENUTO opportuno impartire le indicazioni procedurali di cui alla seguente parte dispositiva, al fine ad assicurare la certezza e l'efficacia del procedimento, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTI: l'art. 20 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
l'art. 3, comma 16, della legge 15.07.2009 n. 94;
la legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
l'art. 50 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
visto l'o.r.ee.ll.;

ORDINA

All'ufficio tecnico, all'ufficio tributi e ai Vigili urbani di effettuare una verifica di tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Comune di Raddusa con formale provvedimento e la verifica del rispetto della concessione con lo status quo, nonché la regolarità dei pagamenti delle imposte previste per legge dalla data della concessione ad oggi;

Ai Vigili urbani, all'ufficio tecnico e all'ufficio tributi di procedere a carico di chiunque occupi nel territorio del Comune di Raddusa per fini di commercio, senza alcun titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune (cioè senza titolo autorizzativo o in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata) ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009.

DI STABILIRE che:

1. entro e non oltre 5 (cinque) giorni consecutivi dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione, la Polizia Municipale provvederà a trasmettere copia del medesimo, contenente altresì l'intimazione al ripristino dello stato dei luoghi, al Responsabile del SUAP ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;
2. nei successivi 5 (cinque) giorni consecutivi alla trasmissione del verbale di violazione, il Responsabile del SUAP procederà all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio per un periodo di cinque giorni e comunque sino al completo ripristino dello stato dei luoghi;
3. in caso di reiterazione della violazione specifica nell'arco dei 365 giorni successivi dalla contestazione o notificazione del precedente verbale di violazione, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio è raddoppiata rispetto a quella precedentemente comminata;
4. il provvedimento di temporanea sospensione del titolo all'esercizio dell'attività (licenza o SCIA) e contestuale chiusura temporanea dell'esercizio medesimo, è esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della sua

notificazione; in caso di inottemperanza si procederà secondo le procedure previste dalla legge per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti amministrativi, impregiudicate le residue disposizioni sanzionatorie di natura amministrativa o penale;

5. che l'ufficio tecnico provveda a garantire la rimozione delle opere abusive in caso di inottemperanza del resp.le dell'abuso;

6. per le occupazioni abusive di spazi pubblici non per fini commerciali, si procederà all'applicazione, da parte degli organi di controllo preposti, dell'art. 20, commi 4 e 5, Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.);

AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia inviato a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania;

Comando Provinciale Carabinieri di Raddusa;

Alla Polizia Municipale di Raddusa;

Al Resp.le Area urbanistica e Suap;

Al Resp.le Ufficio Tributi;

Al Resp.le Area amministrativa per pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Commissario Straordinario
Dott. S. Marco Puglisi**

